



### DIRETTIVA N. 3 DEL 09/09/2020

**OGGETTO:** *cessazioni d'ufficio di attività di imprese individuali derivanti da segnalazioni di organi di pubblica sicurezza o da privati o da verifiche periodiche dello stesso ufficio Registro Imprese*

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l'art. 8 della Legge 580/1993 e l'ivi richiamato art.2188 c.c. ai sensi del quale “è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge”;

VISTO l'art. 2189 comma 2 c.c., ai sensi del quale “prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”;

VISTO il D.P.R. 581/1995 e il comma 6-ter del summenzionato art.8 della L.580/1993;

CONSIDERATO che la legge 580/93 e ss.mm.ii di riforma delle Camere di Commercio ha istituito il R.E.A., cioè il *Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative* in cui vengono iscritte ed annotate le informazioni relative alle attività delle imprese, alle unità locali e ad ogni altro atto/fatto non previsto ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese purché nel rispetto del principio di tassatività di cui all'art.9 c.3 D.P.R. 581/1995;

EVIDENZIATO che, nei casi in cui l'Ufficio Registro Imprese accerti la sussistenza degli elementi che portino alla **inibizione della prosecuzione dell'attività** di un'impresa in funzione di verifiche periodiche imposte dalla legge, o nelle ipotesi in cui, in base alle segnalazioni provenienti da organi di pubblica sicurezza o anche da privati o comunque da altre pubbliche amministrazioni, diverse dai SUAP comunali (per le quali è necessario annotare direttamente d'ufficio l'inibizione alla prosecuzione dell'attività senza la necessità di avviso di avvio del procedimento secondo quanto disposto con direttiva n.2 del 09/09/2020), tese a sollecitare l'iscrizione della cessazione delle attività di imprese per i motivi ivi adottati, è pacifico che il Registro delle Imprese vi debba procedere su disposizione del Dirigente dell'area Anagrafico-certificativa nella veste di Conservatore iscrivendo nel R.E.A. la relativa notizia quando essa è riferibile ad imprese societarie; procedimento non del tutto scontato per le ditte individuali, per le quali è anche possibile ipotizzare la procedura di iscrizione della cancellazione d'ufficio ex art. 2190 c.c.;

VISTO che, con riferimento alle imprese individuali, l'introduzione della c.d. “*Comunicazione Unica*” di cui all'art.9 del D.L. n. 7/2007 ha di fatto indotto ad mutare l'interpretazione maggioritaria derivante dall'orientamento prevalente giurisprudenziale in base al quale l'**oggetto** e l'**attività** dell'impresa costituivano due aspetti coincidenti della medesima natura, al punto che oggi, per tali imprese, è consentito “costituirsi” con un proprio oggetto (dato di natura Registro Imprese) senza denunciare la data di inizio effettivo della attività (dato di natura R.E.A.), al pari di ciò che accade con le imprese societarie (essendo, cioè, possibile cogliere uno sfasamento tra il momento in cui l'impresa individuale è iscritta come inattiva nel registro delle imprese e il momento in cui l'impresa stessa denuncia successivamente l'avvio concreto della propria attività);



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI  
Ufficio REGISTRO IMPRESE

VISTO che, a conferma delle considerazioni appena menzionate, è possibile portare a corredo la Circ. Mi.S.E. prot.26649 del 12/04/2010 e la Risoluz. A.E. n.24 del 29/03/2010 in forza delle quali la denuncia di inizio **attività** di una impresa individuale, già previamente costituita come inattiva, è esentata dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo solo nel caso in cui vi sia esatta coincidenza tra oggetto (inizialmente e convenzionalmente dichiarato ai fini IVA) e attività che si intende effettivamente iniziare;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile e titolare della P.O. "Servizi Anagrafici e Certificativi";

**DISPONE**

- nei casi in cui dovessero pervenire segnalazioni da parte di organi di pubblica sicurezza o anche da privati o comunque da altre pubbliche amministrazioni, diverse dai SUAP comunali per le ragioni in premessa addotte, tese a sollecitare l'iscrizione della **cessazione (o inibizione) delle attività di imprese individuali** per i motivi ivi rappresentati, di adempiere secondo i procedimenti previsti per le iscrizioni d'ufficio dei dati R.E.A. e, dunque, su provvedimento del Dirigente dell'Area Anagrafica e Certificativa – Conservatore del Registro Imprese, lasciando l'impresa individuale come soggetto esistente ed inattivo, al pari dei medesimi procedimenti attinenti alle imprese societarie;
- di procedere allo stesso modo (cioè non cancellando l'impresa individuale, ma cessandone l'attività) per casi in cui sia il **medesimo Registro Imprese** ad accertare la sussistenza degli elementi che portino alla **inibizione della prosecuzione dell'attività** di un'impresa individuale in funzione di verifiche periodiche imposte dalla legge in cui si dispone la cessazione dell'attività medesima;
- di **non procedere**, per contro, **alla cancellazione dell'impresa individuale** dal Registro delle Imprese e, quindi, di non attivare il procedimento ex art.2190 c.c., salvo i casi eccezionali che facciano propendere per la diretta cancellazione o quando norme di legge o regolamentari ne impongano la cancellazione medesima.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

**Il Conservatore  
del Registro delle Imprese  
dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005